

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale** □  
**delle Prestazioni** □

**Roma, 9-8-2004**

**Messaggio n. 25277**

Allegati 2

**OGGETTO: ||Applicazione dell'articolo 42, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Non ripetibilità di somme relative a prestazioni per invalidità civile percepite prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.||**

**AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AGENZIE**

L'articolo 42, comma 5, della legge 24 novembre 2003, n.326 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, ha stabilito che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del citato decreto, dai titolari di prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civili privi dei requisiti reddituali (allegato 1).

La sanatoria di cui sopra ha riferimento soltanto a situazioni debitorie discendenti da superamento di requisiti reddituali di legge previsti per la corresponsione di prestazioni pensionistiche derivanti da invalidità civili il cui diritto è legato a limiti reddituali.

Pertanto le Sedi non dovranno provvedere al recupero di indebiti relativi a periodi precedenti al 2 ottobre 2003 che si sono evidenziati a seguito delle verifiche richieste da questa Direzione nel mese di dicembre 2003 con riferimento ai redditi comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dichiarati negli anni dal 1996 al 2000 per prestazioni da invalidità civile, né di indebiti che precedentemente a tale verifica erano già stati notificati e/o posti dalle Sedi in fase di recupero a seguito di accertamento d'ufficio o dichiarazione degli interessati. Del pari non si dovrà procedere al recupero di indebiti non ancora notificati e relativi a somme incassate prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei requisiti reddituali.

Le Sedi in indirizzo procederanno ai recuperi delle mensilità di pensione erogate dal 2 ottobre 2003 in poi.

Dalla predetta data le Sedi dovranno avere riferimento, per le verifiche reddituali ai titolari di prestazioni da invalidità civile e per la gestione degli indebiti da queste eventualmente derivanti, alle modalità disposte con la determinazione interdirigenziale del 27 febbraio 2004 (allegato 2), prevista dall'articolo 42, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.

Considerato che i redditi influenti per la corresponsione delle provvidenze da invalidità civili sono quelli assoggettabili ad IRPEF prodotti nell'anno precedente quello della corresponsione della prestazione, il primo reddito da prendere in considerazione per la sospensione e l'eventuale revoca delle prestazioni in questione è quello dichiarato per l'anno 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE

Nori

*Capo III*

## Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale

## Art. 42.

*Disposizioni in materia di invalidità civile*

1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e può essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle commissioni mediche di verifica indicato dal direttore della direzione provinciale su richiesta, formulata a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definiti annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'INPS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.

6. Le commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'*articolo 97* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche *delle aziende sanitarie locali* qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità».
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono rimodulate la composizione ed i criteri di funzionamento della commissione medica superiore e delle commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si prevede che il presidente della commissione medica superiore, già commissione medica superiore e di invalidità civile, e' nominato tra i componenti della commissione stessa.
9. La direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, già di competenza del Ministero dell'interno.
10. Per le finalità del presente articolo, ai fini del potenziamento dell'attività delle commissioni mediche di verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: «Art.152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE CENTRALE DEGLI UFFICI LOCALI E SERVIZI  
DEL TESORO DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE DELL'INPS

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

*VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;*

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - Capo III – recante disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale;

VISTO, in particolare, l'art. 42, comma 5, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che con determinazione interdirigenziale, l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle Entrate stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, del medesimo art. 42 nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero degli indebiti;

CONSIDERATA l'esigenza di impedire il formarsi di debiti conseguenti all'erogazione di somme non dovute;

CONSIDERATE le previsioni sui tempi tecnici necessari ad ottenere dati reddituali certi, quantificati dalla Agenzia delle Entrate in un termine ordinario di almeno 20 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare posto a riferimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

**DETERMINANO**

La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile, con modalità telematiche, incrociando i dati reddituali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Casellario Centrale dei Pensionati presso l'INPS istituito dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

L'INPS, entro il 30 aprile di ogni anno, previa verifica preventiva degli elementi reddituali in suo possesso, che comportano l'immediata sospensione dei pagamenti risultati indebiti, trasmette alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro i dati relativi alle partite di pensione oggetto di verifica.

La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, entro il 31 maggio, richiede all'Agenzia delle Entrate, con le modalità tecniche convenute, i redditi riferiti ai nominativi per i quali viene effettuata la verifica.

L'Agenzia delle Entrate, entro il 31 agosto dello stesso anno, trasmette quanto richiesto alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che, nel termine di 50 giorni provvede, previa comparazione dei dati, ad eliminare le partite per le quali viene evidenziata l'indebita percezione, anche se questa è necessariamente riferita al secondo anno solare precedente.

La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, riscontrato in via definitiva, con procedure analoghe a quelle sopradescritte, il superamento dei limiti di reddito in ragione dell'anno precedente a quello di sospensione, inoltra all'INPS, entro il 20 ottobre, i dati così rilevati, ai fini della sospensione cautelativa delle prestazioni non dovute.

L'INPS, entro il 31 dicembre, per le segnalazioni pervenute entro il 20 ottobre, sospende i pagamenti delle pensioni segnalate e trasmette copia dell'elenco delle partite interessate alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro ed agli ordinatori primari della spesa. L'INPS trasmette agli interessati, la comunicazione della sospensione del pagamento indicando le motivazioni contenute nella segnalazione pervenuta dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.

La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro riscontra, in via definitiva, seguendo procedure analoghe a quelle sopra descritte, il superamento dei limiti di reddito e invia i dati relativi alle sospensioni già effettuate sia all'INPS che agli ordinatori primari della spesa.

Roma,

Il Direttore Generale degli  
Uffici Locali e Servizi del Tesoro  
Arturo Carmenini

Il Direttore Generale  
dell'INPS  
Vittorio Crecco

Il Direttore  
dell'Agenzia delle Entrate  
Raffaele Ferrara